

INCOSTITUZIONALI LE NORME CHE EQUIPARANO PORTI A CAMPEGGI

Marina Resort senza Iva ridotta

È incostituzionale la norma che equipara i marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, consentendo ai porti turistici l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% (invece che al 22%). Poiché il turismo è una materia spettante alla potestà legislativa delle regioni, lo stato avrebbe dovuto prima consultarle. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 21/2016, depositata ieri.

Il ricorso era stato promosso dalla regione Campania, che contestava la legittimità dell'articolo 32, comma 1 del dl n. 133/2014. Nell'ambito di un piano di rilancio per il turismo, la norma ha previsto l'equiparazione delle strutture ricettive da ormeggio (porti turistici e darsene) alle strutture all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc.), con l'obiettivo principale di consentire an-

che ai diportisti il pagamento dell'Iva ridotta. Le modalità attuative sono state demandate in esclusiva a un decreto delle Infrastrutture, emanato il 3 ottobre 2014. L'agevolazione, inizialmente valida fino al 31 dicembre 2015, è stata peraltro recentemente messa a regime dalla legge n. 228/2015.

Dall'intreccio tra materia tributaria (statale) e turistica (regionale) «non risulta possibile comporre il concorso di competenze mediante un criterio di prevalenza», affermano i giudici delle leggi. La soluzione è data dal «rispetto del principio di leale collaborazione (...) che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa». E poiché non c'è stata alcuna consultazione preventiva con la Conferenza stato-regioni, la norma viene bocciata.

